

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3600

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di estensione delle prove psico-attitudinali ai candidati al concorso in magistratura

Presentata il 29 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende porre un'ulteriore garanzia al buon funzionamento della giustizia nel nostro Paese attraverso la previsione, in costanza dell'espletamento delle prove per superare il concorso in magistratura, di una prova psico-attitudinale per i candidati. A tale proposito, si desidera portare la vostra attenzione sul fatto che coloro che svolgono attività come pubblici ufficiali nelle

forze di pubblica sicurezza sono soggetti a tali prove, considerata la responsabilità dell'ufficio a cui sono chiamate codeste categorie di dipendenti pubblici. Premesso ciò, si ritiene di colmare un grave vuoto legislativo, attraverso questa previsione che dovrebbe, nelle intenzioni del proponente, migliorare la gestione di una delle funzioni più importanti e delicate dello Stato, quale è quella della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 123, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) in una analisi psico-attitudinale, strutturata mediante una valutazione testistica e un colloquio psicologico finalizzato a valutare le attitudini indicate nell'articolo 123-ter, comma 2-*bis* »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 123-ter è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La valutazione psico-attitudinale è volta a valutare:

a) la capacità di reazione ad eventi stressanti;

b) una personalità armonica e responsabile, dotata di un elevato livello di autostima e fondata su un solido bagaglio antropologico-culturale;

c) il possesso di facoltà intellettive atte a favorire complesse elaborazioni dei processi mentali;

d) il possesso di capacità di valutazione, di gestione dei poteri decisionali, di giudizio e di sintesi;

e) il possesso di capacità e di predisposizione ad instaurare buoni rapporti interpersonali, in particolare, nell'ambiente di lavoro »;

c) al comma 3 dell'articolo 123-ter dopo le parole: « *g)* e *h)* » sono inserite le seguenti: « e di sei decimi nella valutazione psico-attitudinale »; le parole: « nelle due prove » sono sostituite dalle seguenti: « nelle tre prove » e le parole: « non inferiore a novantotto punti » sono

sostituite dalle seguenti: « non inferiore a centosedici punti »;

d) al comma 1 dell'articolo 125-*ter*, dopo le parole: « magistrato d'appello » la parola: « nonché » è soppressa, e dopo le parole: « docenti universitari di materie giuridiche » sono inserite le seguenti: « , nonché da cinque medici psichiatri esercenti l'attività in strutture sanitarie pubbliche da almeno venti anni »;

e) al comma 1-*ter* dell'articolo 125-*ter*, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché della valutazione psico-attitudinale »;

f) al comma 3-*bis* dell'articolo 125-*quater*, dopo le parole: « alla valutazione della commissione esaminatrice » è inserito il seguente periodo: « In seguito a tale valutazione è espletata l'analisi psico-attitudinale ».

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0055460